

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 31/2005 DEL CONSIGLIO**

**del 20 dicembre 2004**

**che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto al 1° luglio 2004, la data «1° luglio 2003» di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2004».

*Articolo 2*

Con effetto al 1° luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004	Scatti				
	1	2	3	4	5
Gradi					
16	14 926,62	15 553,86	16 207,45		
15	13 192,64	13 747,01	14 324,68	14 723,21	14 926,62
14	11 660,09	12 150,06	12 660,62	13 012,86	13 192,64
13	10 305,57	10 738,63	11 189,88	11 501,20	11 660,09
12	9 108,40	9 491,15	9 889,98	10 165,14	10 305,57
11	8 050,31	8 388,59	8 741,09	8 984,28	9 108,40
10	7 115,13	7 414,12	7 725,67	7 940,61	8 050,31
9	6 288,58	6 552,84	6 828,20	7 018,17	7 115,13
8	5 558,06	5 791,62	6 034,99	6 202,89	6 288,58

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

1.7.2004	Scatti				
	1	2	3	4	5
7	4 912,40	5 118,82	5 333,92	5 482,32	5 558,06
6	4 341,74	4 524,18	4 714,29	4 845,45	4 912,40
5	3 837,37	3 998,62	4 166,65	4 282,57	4 341,74
4	3 391,59	3 534,11	3 682,62	3 785,08	3 837,37
3	2 997,60	3 123,57	3 254,82	3 345,38	3 391,59
2	2 649,38	2 760,71	2 876,72	2 956,75	2 997,60
1	2 341,61	2 440,01	2 542,54	2 613,28	2 649,38

### Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2005, i coefficienti correttivi applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2005, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

Paese/Sede	Remunerazione 1.7.2004	Trasferimento 1.1.2005	Pensione 1.7.2004	Pensione 1.5.2005
Rep. ceca	87,1	74,8	100,0	100,0
Danimarca	136,7	131,6	135,7	134,7
Germania	101,2	102,0	101,4	101,5
Bonn	96,2			
Karlsruhe	95,4			
Münich	107,3			
Estonia	79,5	76,1	100,0	100,0
Grecia	93,5	92,5	100,0	100,0
Spagna	100,6	95,5	100,0	100,0
Francia	120,2	106,9	117,5	114,9
Irlanda	122,3	115,6	121,0	119,6
Italia	109,8	106,0	109,0	108,3
Varese	100,6			
Cipro	90,4	94,0	100,0	100,0
Lettonia	77,9	74,5	100,0	100,0
Lituania	78,6	75,2	100,0	100,0
Ungheria	88,3	70,8	100,0	100,0
Malta	89,9	83,8	100,0	100,0
Paesi Bassi	110,5	103,6	109,1	107,7
Austria	108,0	108,0	108,0	108,0
Polonia	72,0	65,0	100,0	100,0
Portogallo	91,8	91,4	100,0	100,0
Slovenia	84,4	81,3	100,0	100,0
Slovacchia	90,9	79,5	100,0	100,0
Finlandia	119,4	114,4	118,4	117,4
Svezia	117,4	111,0	116,1	114,8
Regno Unito	142,7	116,5	137,5	132,2
Culham	115,4			

#### Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

#### Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

#### Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2005, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

— 0 EUR/km per il tratto di distanza tra:	0 e 200 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:	201 e 1 000 km;
— 0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra:	1 001 e 2 000 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:	2 001 e 3 000 km;
— 0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra:	3 001 e 4 000 km;
— 0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:	4 001 e 10 000 km;
— 0 EUR/km per la distanza superiore a:	10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
- 334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

#### Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2004, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

#### Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 983,69 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 584,90 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

### Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.

### Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004		Classi			
Categorie	Gruppi	1	2	3	4
A	I	6 012,49	6 757,25	7 502,01	8 246,77
	II	4 363,77	4 788,99	5 214,21	5 639,43
	III	3 667,06	3 830,41	3 993,76	4 157,11
B	IV	3 522,70	3 867,56	4 212,42	4 557,28
	V	2 767,02	2 949,42	3 131,82	3 314,22
C	VI	2 631,63	2 786,56	2 941,49	3 096,42
	VII	2 355,40	2 435,55	2 515,70	2 595,85
D	VIII	2 128,92	2 254,30	2 379,68	2 505,06
	IX	2 050,23	2 078,79	2 107,35	2 135,91

### Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di funzioni	1.7.2004	Scatti						
	Gradi	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 145,58	5 252,59	5 361,82	5 473,32	5 587,15	5 703,33	5 821,94
	17	4 547,80	4 642,37	4 738,91	4 837,46	4 938,06	5 040,75	5 145,58
	16	4 019,46	4 103,05	4 188,37	4 275,48	4 364,39	4 455,15	4 547,80
	15	3 552,50	3 626,38	3 701,79	3 778,78	3 857,36	3 937,57	4 019,46
	14	3 139,79	3 205,09	3 271,74	3 339,78	3 409,23	3 480,13	3 552,50
	13	2 775,03	2 832,74	2 891,65	2 951,78	3 013,17	3 075,83	3 139,79
III	12	3 552,45	3 626,32	3 701,73	3 778,70	3 857,28	3 937,49	4 019,37
	11	3 139,77	3 205,06	3 271,71	3 339,74	3 409,19	3 480,08	3 552,45
	10	2 775,03	2 832,73	2 891,64	2 951,77	3 013,15	3 075,81	3 139,77
	9	2 452,66	2 503,66	2 555,72	2 608,87	2 663,12	2 718,50	2 775,03
	8	2 167,74	2 212,82	2 258,83	2 305,80	2 353,75	2 402,70	2 452,66
II	7	2 452,60	2 503,61	2 555,68	2 608,84	2 663,10	2 718,49	2 775,03
	6	2 167,62	2 212,71	2 258,73	2 305,71	2 353,67	2 402,62	2 452,60
	5	1 915,77	1 955,61	1 996,29	2 037,81	2 080,19	2 123,46	2 167,62
	4	1 693,17	1 728,39	1 764,34	1 801,03	1 838,49	1 876,73	1 915,77
I	3	2 085,85	2 129,14	2 173,33	2 218,43	2 264,47	2 311,47	2 359,44
	2	1 843,98	1 882,25	1 921,31	1 961,19	2 001,89	2 043,44	2 085,85
	1	1 630,16	1 663,99	1 698,53	1 733,78	1 769,76	1 806,49	1 843,98

#### Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 739,90 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 438,67 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

#### Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1 769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.

#### Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76<sup>(1)</sup> sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.

#### Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2004, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68<sup>(2)</sup> si applica il coefficiente 4,867097.

#### Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all'articolo 8 dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004	Scatti							
Gradi	1	2	3	4	5	6	7	8
16	14 926,62	15 553,86	16 207,45	16 207,45	16 207,45	16 207,45		
15	13 192,64	13 747,01	14 324,68	14 723,21	14 926,62	15 553,86		
14	11 660,09	12 150,06	12 660,62	13 012,86	13 192,64	13 747,01	14 324,68	14 926,62
13	10 305,57	10 738,63	11 189,88	11 501,20	11 660,09			
12	9 108,40	9 491,15	9 889,98	10 165,14	10 305,57	10 738,63	11 189,88	11 660,09
11	8 050,31	8 388,59	8 741,09	8 984,28	9 108,40	9 491,15	9 889,98	10 305,57
10	7 115,13	7 414,12	7 725,67	7 940,61	8 050,31	8 388,59	8 741,09	9 108,40
9	6 288,58	6 552,84	6 828,20	7 018,17	7 115,13			
8	5 558,06	5 791,62	6 034,99	6 202,89	6 288,58	6 552,84	6 828,20	7 115,13
7	4 912,40	5 118,82	5 333,92	5 482,32	5 558,06	5 791,62	6 034,99	6 288,58
6	4 341,74	4 524,18	4 714,29	4 845,45	4 912,40	5 118,82	5 333,92	5 558,06
5	3 837,37	3 998,62	4 166,65	4 282,57	4 341,74	4 524,18	4 714,29	4 912,40
4	3 391,59	3 534,11	3 682,62	3 785,08	3 837,37	3 998,62	4 166,65	4 341,74
3	2 997,60	3 123,57	3 254,82	3 345,38	3 391,59	3 534,11	3 682,62	3 837,37
2	2 649,38	2 760,71	2 876,72	2 956,75	2 997,60	3 123,57	3 254,82	3 391,59
1	2 341,61	2 440,01	2 542,54	2 613,28	2 649,38			

<sup>(1)</sup> Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

*Articolo 17*

Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14 dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2004-31.12.2004: 262,79

1.1.2005-31.12.2005: 275,97

1.1.2006-31.12.2006: 289,16

1.1.2007-31.12.2007: 302,35

1.1.2008-31.12.2008: 315,53.

*Articolo 18*

Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell'indennità scolastica di cui all'articolo 15 dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2004-31.8.2005: 16,06

1.9.2005-31.8.2006: 32,12

1.9.2006-31.8.2007: 48,17

1.9.2007-31.8.2008: 64,24.

*Articolo 19*

Con effetto al 1° luglio 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, è fissato a:

— 116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

— 178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

*Articolo 20*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. VAN GEEL

---